

PROVVEDIMENTO N. 109 DEL 27 GENNAIO 2021

MODIFICHE

AL REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE LEGALE DEI CONTI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Relazione

1. Quadro normativo

Il Regolamento (UE) 2020/2097 della Commissione del 15 dicembre 2020 ha modificato, per quanto riguarda *l'International Financial Reporting Standard 4*, il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Provvedimento reca le modifiche necessarie per allineare i termini previsti nel Regolamento 7/2007 alla proroga dell'esenzione dall'applicazione dell'IFRS 9 al 1° gennaio 2023.

2. Schema di provvedimento IVASS

Le modifiche riguardano l'articolo 4 del Regolamento n. 7/2007 in cui i riferimenti al termine del 1° gennaio 2021 sono stati sostituiti con i riferimenti al termine del 1° gennaio 2023 coerentemente con la proroga dell'esenzione dall'applicazione dell'IFRS 9 al 1° gennaio 2023.

3. Struttura del Provvedimento

Il Provvedimento si compone di n. 3 articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 4 del Regolamento n. 7/2007, sostituendo i riferimenti al termine del 1° gennaio 2021 con i riferimenti al termine del 1° gennaio 2023.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano rispettivamente la pubblicazione e l'entrata in vigore della modifica normativa.

Analisi d'impatto regolamentare

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 3/2013 sono state omesse:

- la pubblica consultazione, considerato che l'atto normativo riveste il carattere di indifferibilità e urgenza di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b), del citato Regolamento, derivante dall'esigenza di dare tempestiva attuazione a norme comunitarie e nazionali;
- l'Analisi di impatto regolamentare, in quanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato Regolamento, la modifica introdotta non comporta costi addizionali a carico dei destinatari e attua previsioni contenute nella normativa europea di riferimento caratterizzata dall'assenza di margini di discrezionalità.